




APRILE 2013 — ANNO 62 — NUMERO 1

Spedizione in abbonamento postale art.2 comma 20/c Legge 662/96
(aut. del Tribunale di Milano del 19/3/1984 n° 84)



Daniela Corra

(Gioie & Dolori)

www.fnaitalia.org

Sommario



- *La Redazione* pag. 3
- *Il periodo della responsabilità* pag. 4-5
- *La Riforma delle pensioni: un'esplosione nel silenzio* pag. 6-7
- *Il valore della Previdenza* pag. 8-9
- *Pensioni al femminile* pag. 10-11
- *Previsioni del Fisco* pag. 12
- *Notizie in Box* pag. 13
- *Cassazione: lecito l'utilizzo di investigatori...* pag. 14
- *L'angolo di Pier / Musica in pillole* pag. 15
- *Iscriviti alla F.N.A.* pag. 16



Notiziario della F.N.A.

FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI

notiziario@fnaitalia.org

Direttore

Dante Barban

Milano

Via Vincenzo Monti, 25

Tel. 0248011805

Fax 0248010357

Stampa

Ingraf Industria Grafica srl

Milano

Direttore Responsabile

Viviana Oggioni

Redazione

Silvano Pricoco

Paolo Puglisi

Marina Croci

Roma

Via Montebello 104

Tel. 0697842126

Fax 06233248422

Aprile 2013

Anno 62

Numero 1



Le fotografie sono state gentilmente messe a disposizione da:

Daniela Corrà

Silvano Pricoco

Tiberio Taverni

Le vignette sono a cura di:

Pierangelo Bergomi

La Redazione

Il nuovo cammino intrapreso dal Notiziario F.N.A. riprende con passo spedito.

Il filo conduttore di questo numero è rappresentato dall'argomento previdenziale; diverse novità sono state introdotte lo scorso anno dai "tecnici" governanti e, lo possiamo senza ombra di dubbio affermare, quasi tutte sfavorevoli ai lavoratori.


L'obiettivo che ci siamo preposti è di fornire ai lettori un'informazione approfondita ma mirata, che possa dare un contributo concreto alle scelte che ognuno di noi deve fare in tema di previdenza integrativa; una guida che ci aiu-

ti a districare la matassa di norme che si sono sovrapposte nel corso degli anni.

Anche con questo numero abbiamo cercato di coniugare argomenti seri con spazi di curiosità che potranno alleggerire i contenuti, ma con la presunzione di non diminuire l'interesse di chi s'avventura nella lettura.

Ringraziamo infine tutti i colleghi che ci hanno manifestato sincero apprezzamento per il lavoro svolto con il precedente numero del Notiziario; dei consigli ricevuti faremo tesoro!

La Redazione



Silvano Pricoco

Per districarsi nella matassa delle pensioni occorre anche un po' di fortuna !!!

Il periodo della responsabilità

Viviamo in una situazione estremamente difficile ma ognuno avverte il peso della crisi in base a ciò che la crisi produce nella sua vita, della sua famiglia e dei conoscenti.

I lavoratori delle direzioni hanno avvertito poco quest'impatto perché il comparto ha complessivamente retto e per via dell'impianto contrattuale del settore che ha quasi sempre consentito che le ristrutturazioni avvenissero senza ricadute pesanti sui lavoratori.

La stessa affermazione non può valere per i lavoratori delle agenzie, dei venditori liberi e dei dipendenti delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa (Progress, Arfin, Novit e Faro); questi ultimi sono alle prese con i licenziamenti e, causa la miope visione dell'Ania, possono riporre le loro speranze di lavoro solo sulla possibilità di vertenze nei confronti delle compagnie per omessa applicazione dell'allegato 17



Silvano Pricoco

del CCNL, nella parte relativa alla riserva di assunzioni a favore dei lavoratori in LCA.

Altre realtà hanno avuto pesanti esiti nei confronti dell'occupazione, come ad esempio per quanto riguarda i casi Atradius e Swiss Re che, purtroppo, sono dati destinati a crescere.

Nonostante ciò è iniziata la stagione delle contrattazioni aziendali che, in alcuni casi, sono già state rinnovate, anche se i risultati risentono della recessione complessiva e del fatto che l'Ania non vorrebbe consentire rinnovi di contratti che non prevedano il migliora-

mento della produttività e delle flessibilità aziendali che, nella pratica, comportano quasi sempre un arretramento delle conquiste dei lavoratori.

A metà anno scadrà anche il contratto nazionale che, inevitabilmente, rischierà di accavallarsi con le contrattazioni aziendali se non verranno rinnovate abbastanza velocemente e questa sovrapposizione è preoccupante perché rischia di danneggiare uno dei due livelli di contrattazione. A breve partirà la più grande ristrutturazione mai conosciuta nel settore, quella di Unipol e FonSai, che presenta

una serie di incognite di non facile soluzione. E' stata definita la madre di tutte le ristrutturazioni e richiederà grande senso di responsabilità e una trattativa nel segno della tradizione e della cultura del settore che ha consentito importanti ristrutturazioni nel solco del consenso sociale e non della contrapposizione. I comunicati che le Segreterie Nazionali, unitariamente, hanno diffuso a favore dell'Unipol, quale soggetto che per caratteristiche sociali meglio poteva garantire un'operazione al minor costo per i lavoratori, hanno avuto un riscontro positivo ed ora ci attendiamo una gestione della ristrutturazione equilibrata e trasparente. La FNA sarà un interlocutore responsabile ma non farà sconti rispetto ai contenuti degli accordi precedentemente sottoscritti con i più importanti Gruppi del settore.

Tutto il mercato sta a guardare quello che succederà: le regole che verranno decise per gestire quest'operazione influenzeranno, inevitabilmente, la cultura di tutto il settore.

La trattativa, che è già partita con il piede giusto, sarà un importante "tagliando" del modello di dialogo sociale o meglio di relazioni sindacali del settore che, nelle aziende, tende a ricalcare gli schemi tradizionali ma che, a livello Ania, risente di un cambio di approccio dell'Associazione datoriale, diventata molto più aggressiva rispetto al passato; sarà un risultato del mutamento della situazione economica e sociale complessiva? Sicuramente sì ma non solo: credo che il recente avvicendamento dei quadri dirigenti dell'Associazione abbia prodotto un atteggiamento più

aggressivo, più in linea con i tempi e con il desiderio di creare maggiori risultati per le imprese.

Il tempo, come sempre, sarà galantuomo e ci dirà quali risultati avrà prodotto la nuova linea dell'Ania. Sicuramente il dialogo sociale dell'ultimo decennio è stato interrotto.

Non credo che il settore assicurativo possa essere omologato a logiche che reggono altri settori anche se importanti.

Ogni comparto ha la sua storia, le sue logiche e un vissuto unici: la cultura di un settore è il suo patrimonio ed è un peccato disperderlo.

Dante Barban



La Riforma delle Pensioni: un'esplosione nel silenzio

Che prima o poi qualcuno tentasse un riordino del sistema pensionistico italiano appariva scontato ipotizzarlo, che quel qualcuno lo facesse nella maniera più dura possibile lo si è potuto verificare con la legislazione del Governo dei "tecnici" insediatisi in Italia dalla fine del 2011. La situazione della nostra previdenza era complessa, frammentata, colma di regole e certo non carente di deroghe ed eccezioni: i sistemi di calcolo più svariati (retributivo, misto, contributivo), finestre e scaloni, anzianità e vecchiaia, tut-


to a rendere veramente difficoltosa per chiunque la comprensione del se, come e quando maturasse l'agognato diritto alla quiescenza. "Rebus sic stantibus" ci si poteva aspettare un riordino che soprattutto si desse come obiettivo l'omogeneizzazione dei sistemi ma non certo che, la legittima ambizione alla riorganizzazione si traducesse nella

normativa più rigida dell'intero panorama europeo; tradotto in poche parole, la riforma delle pensioni del governo tecnico, è venuta incontro più alle aspettative di un mondo finanziario rapace (e perché no, di una Comunità Europea sempre più distante dai suoi cittadini) ed alle esigenze di risanamento del deficit pubblico, piuttosto che alla necessità di salvaguardare il patto tra le generazioni. La nuova Legge (n.214 del 22 dicembre 2011) innalza dal primo gen-

naio 2012, i requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia, abolisce il concetto di pensione di anzianità, introduce la pensione anticipata e crea meccanismi di penalizzazione o di incentivi collegati all'età in cui si decide di andare in pensione. La prima fondamentale riforma introdotta dal decreto Monti riguarda l'introduzione generalizzata, a partire dal 1° gennaio 2012, del sistema contributivo per tutti i lavoratori nonché l'abolizione della pensione di anzianità; tutte le anzianità contributive ma-

turate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. A partire dal 2012, la pensione di vecchiaia richiede quale requisito anagrafico quello dei 62 anni per le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato del settore privato: l'età sale a 63

anni e 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, a 65 anni con decorrenza 1° gennaio 2016, e, a regime, a 66 anni a far data dal 1° gennaio 2018. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti e per quelli autonomi il requisito anagrafico dei 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia è aumentato a 66 anni. Il lettore sappia però che, i 66 anni non sono definitivi e che il meccanismo prevede un innalzamento costante del requisito dell'età pensionabile nell'ordine d'una crescita della soglia



di due-tre mesi ogni due anni a partire dal 2019 in poi; la giustificazione di ciò sta nella crescita dell'aspettativa di vita degli Italiani. Il requisito minimo finalizzato al godimento della pensione di vecchiaia, fermo restando quello anagrafico, prevede un'anzianità contributiva di almeno 20 anni: concorrono a perfezionare il requisito tutti i tipi di contribuzione, da quelli obbligatori ai figurativi, dal riscatto a quelli volontari. L'importo, non può essere inferiore a 1,5 volte quello previsto per l'assegno sociale: esso è annualmente rivalutato sulla base della valutazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Pensione anticipata

La riforma Fornero ha abolito la pensione di anzianità, che si poteva ottenere prima di aver compiuto l'età necessaria per la pensione di vecchiaia, in quanto era subordinata solo al raggiungimento di un certo periodo minimo di anzianità contributiva. Secondo la disciplina previgente, la pensione di anzianità poteva essere conseguita a partire dal 1° gennaio 2013, con il raggiungimento della quota 97 (età non inferiore a 61 anni per i dipendenti e a 62 anni per gli autonomi). Con la riforma Fornero, come detto, questo sistema è scomparso; oggi è possibile andare in pensione prima dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia solo se si supera un periodo minimo di contributi versati e, comunque, con delle penalizzazioni per chi sceglie il pensionamento anticipato in età troppo giovane. Nel 2013, per andare in pensione, a prescindere dal raggiungimento di una certa età anagrafica, sarà necessario possedere un'anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi per gli uomini oppure di 41 anni e 5 mesi per le donne. La legge non subordina il diritto a percepire la pensione anticipata al raggiungimento di un'età minima; tuttavia, è previsto un sistema di incentivi e disincentivi finalizzato ad allungare la permanenza al lavoro delle persone che potrebbero accedere al trattamento anticipato. In particolare, per chi matura l'anzianità contributiva necessaria e decide di accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni, si applica una riduzione di importo variabile (dall'1 al 2%) per ogni anno di an-

ticipo. A partire dal 1° gennaio 2012, vengono infine cancellate le cosiddette "finestre mobili", non più coerenti con il nuovo sistema. Pertanto la pensione verrà percepita dal mese immediatamente successivo a quello in cui vengono maturati i diritti. Altra importante e penalizzante novità introdotta dalla nuova normativa è quella del blocco dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e il 2013 per i trattamenti pensionistici che superano il triplo del trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore, comunque, la rivalutazione è garantita fino a tale valore. La norma prevede peraltro una serie di ipotesi esonerative dal nuovo sistema pensionistico e nei limiti delle disponibilità economiche annualmente stabilite. Tra le altre questioni ricordiamo che, è stata completamente rivista anche la normativa relativa alle pensioni dei lavoratori "usurati", ovvero di coloro che per almeno 7 degli ultimi 10 anni hanno prestato la loro attività in specifici settori: lavori nelle cave e in galleria, nel vetro, alla catena di montaggio, alla conduzione di autobus e pullman turistici. Infine segnaliamo che, nei confronti di alcuni soggetti continueranno ad applicarsi le vecchie norme; più in specifico la nuova legge non si applica a chi ha raggiunto il requisito (sia per anzianità contributiva che per anzianità o quota) nel corso del 2011; ai lavoratori in mobilità; ai lavoratori titolari di assegno di accompagnamento alla pensione; ai lavoratori esodati (con i noti problemi di incertezza sorti per il caso di specie e che tutti conosciamo); ai lavoratori autorizzati (prima del 4 dicembre 2011) ai versamenti volontari. In conclusione, una breve considerazione "politica": un po' di stupore ci assale, soprattutto se ci rivolgiamo a quanto successo in un recente passato, per il fatto che la risposta data ad un provvedimento di tale impatto sociale pesante, si sia adeguata al clima di conformismo instauratosi nella Nazione e sia andata di pari passo con il consenso politico di cui l'approvazione della Legge si è giovato o forse proprio per questo motivo stupisce assai poco!

Paolo Puglisi

Il valore della Previdenza Integrativa

Le riforme pensionistiche degli ultimi anni e la continua "risintonizzazione" delle regole hanno sempre mirato, a partire dalla riforma Dini del 1995 ad allungare la permanenza del lavoratore dipendente nel ciclo produttivo allontanando progressivamente il traguardo della pensione, dilatando i termini per il raggiungimento dei requisiti di anzianità e peggiorando le prestazioni e le rivalutazioni della pensione pubblica.

I governi succedutisi nel corso del tempo, arrivando all'ultimo governo "tecnico" che ha prodotto la recente riforma Monti-Fornero, si sono preoccupati più di rimettere a posto i conti dell'INPS, peraltro cannibalizzati

delle risorse proprie derivanti dai contributi versati per usi assistenziali non attinenti allo scopo previdenziale (vedi cassa integrazione), piuttosto che a ricercare un sano equilibrio tra una corretta gestione delle risorse e la salvaguardia delle prestazioni e del sistema di welfare.

D'altro canto, dal 2008, lo sconquasso del sistema finanziario mondiale innescato dalla crisi americana dei mutui subprime e dei derivati, esportata con un deva-

stante effetto domino su tutti i mercati internazionali, ha trascinato inevitabilmente con sé anche i prodotti della previdenza complementare nostrana, i cui rendimenti medi sono passati dal 2,1% del 2007 al -6,3% per i fondi negoziali e dallo 0,4% al -14% per i fondi aperti.

Difficile, per non dire arduo, creare in un simile contesto le condizioni migliori per lo sviluppo della previdenza



Silvano Pricoco

complementare nel nostro paese.

Ciò nonostante, gli ultimi dati diffusi da Covip mandano da questo punto di vista segnali comunque più che incoraggianti. Dopo un anno certamente a dir poco entusiasmante, i rendimenti della previdenza hanno ripreso a correre con risultati positivi e confrontando i dati al settembre 2012 rispetto al dicembre 2011 si attestano guadagni percentuali del 6,2 (fondi negoziali) e del 7,4 (fondi aperti). Performance

ancora maggiori si registrano per i comparti azionari di tali fondi se paragonati alla rivalutazione garantita per legge dal TFR che nel 2007 è stata del 2,7% e nel 2012 ha segnato il passo con un tasso di crescita del 2,5%.

Nonostante questi segnali di miglioramento, in generale i lavoratori italiani nutrono ancora sentimenti di diffidenza rispetto alla previdenza integrativa, che resta so-

stanziamente "ferma ai box", forse ancora scottati dagli effetti di una crisi mondiale di cui non si vede, dopo cinque anni, via d'uscita.

Sempre rilevazioni di Covip indicano che mediamente, ad oggi, solo un lavoratore su quattro ha investito seriamente il proprio futuro nella previdenza comple-

mentare: le nuove adesioni segnano il passo con aumento limitato per i fondi aperti (+2,1%) e addirittura una diminuzione dello 0,8% per i fondi negoziali.

Per il momento la riforma Monti-Fornero ha certamente messo in sicurezza i conti dell'Inps, facendo risparmiare ai conti dello Stato ben oltre novanta miliardi di euro da qui al 2021 pagando però il prezzo di un rischio sociale altissimo: gli assegni pensionistici erogati per le

generazioni future saranno troppo basse a causa dell'applicazione del metodo contributivo e delle forti penalizzazioni previste in caso di pensione anticipata prima dei 62 anni (66 nel 2018 e 67 nel 2021). Questo è un elemento fondamentale su cui riflettere, in quanto le prestazioni garantite fino ad oggi dal sistema previdenziale pubblico saranno soltanto uno sbiadito ricordo per coloro che oggi entrano nel mondo del lavoro, rispetto a quanto riservato ai nostri padri e ai nostri nonni. Un probabile baratro previdenziale che rischia seriamente di trascinarci con sé le nuove generazioni, che vengono già consegnate ai posteri con l'appellativo di "peggio gioventù": giovani senza speranze, con poco lavoro stabile e pochi contributi versati e, conseguentemente, un assegno Inps prossimo allo zero. Il welfare non può certamente procedere per compartimenti stagni. La previdenza deve essere integrata con serie politiche del lavoro, l'integrazione e lo sviluppo professionale dei nostri giovani, la tutela economica delle retribuzioni. La pensione è parte integrante e fondamentale del sistema di protezione sociale e non possono più essere fatte riforme previdenziali senza valutarne anche gli impatti che esse generano nelle fasce sociali più deboli.

Parimenti al susseguirsi delle riforme, poco o niente è stato fatto riguardo ad una seria e capillare campagna di sviluppo e rilancio della previdenza complementare, non in antitesi, ma in supporto a quella pubblica. Informare i lavoratori e i cittadini rispetto agli standard minimi, attuali e futuri, di benessere pensionistico personale e familiare, evidenziando per tempo i potenziali rischi di una mancata creazione di una posizione individuale di previdenza integrativa può fare la differenza del proprio futuro.

Nel nostro comparto lavorativo, la previdenza integrativa è un fatto consolidato da molto tempo e vanta una altissima adesione da parte dei lavoratori. L'introduzione nel nostro CCNL, nei primi anni '90, della previdenza complementare così come normata dall'attuale articolo 86 e dall'allegato 13, attraverso la costituzione delle vecchie casse di previdenza poi trasformatesi negli odierni fondi pensione, dimostra la lungimiranza del Sindacato di categoria, configu-

randosi come un esempio e un modello di eccellenza ancora oggi per molti altri settori merceologici.

Oltre a benefici tributari derivati da una seppur limitata deducibilità dei contributi versati prevista dalla normativa vigente, l'adesione alla previdenza complementare contempla anche degli apporti contributivi obbligatori da parte del datore di lavoro, normati nelle contrattazioni di secondo livello, in favore del personale dipendente. Il continuo incremento delle contribuzioni deve essere un indice di riferimento per le contrattazioni integrative, che devono investire sulla previdenza complementare come elemento di difesa e mantenimento del valore reale delle pensioni nel futuro.

E' necessario raccogliere tale sfida, stimolando l'educazione alla consapevolezza circa i benefici dell'adesione alla previdenza integrativa attraverso prospetti informativi adeguati, sviluppando prodotti pensionistici modulati sulla base dell'età del contribuente e strategie di investimento basate anche sull'età e il ciclo di vita del lavoratore contribuente, in affiancamento ai soli comparti garantiti.

In conclusione quindi la previdenza complementare deve essere assolutamente incentivata, come importante strumento nella difesa del welfare e come sostegno e compensazione ad una previdenza pubblica sempre meno efficace. In questo senso sono da incoraggiare stimoli positivi e corretti messaggi informativi ai giovani appena entrati e che entreranno nel mondo del lavoro che portino con sé maggiore coscienza circa i benefici derivanti da una maggiore contribuzione previdenziale, sia da parte del lavoratore che da parte delle imprese.

Marco Soattin



Pensioni al femminile

Dal 2013 sono pienamente operative le nuove regole pensionistiche introdotte con la riforma del 2012 e, per la prima volta, viene applicato il sistema dell'adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla crescita delle speranze di vita (per effetto del Dm 6 dicembre 2011 che ha incrementato di 3 mesi tutti i requisiti di accesso a partire dal 1° gennaio 2013); di seguito il risultato che l'azione combinata di queste novità produce sulle regole per andare in pensione, in particolare per le donne.

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiunge un requisito minimo di età, cui deve essere accompagnato un requisito contributivo (almeno 20 anni di contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata).

La legge fissa l'età teorica (prima cioè che sia applicata la speranza di vita) per accedere a questa forma di pensione a 66 anni per gli uomini, quale che sia il settore di attività, mentre per le donne si applica un requisito differenziato in funzione del settore lavorativo.

Per il settore privato è previsto un aumento significativo dell'età che aumenterà gradualmente fino al 2018 (quando sarà equiparata a quella degli uomini): il requisito è fissato a 62 anni nel 2013 (63 anni e 6 mesi per le autonome) e sale a 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome), a 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome) e, infine, si stabilizza a 66 anni e 7 mesi a partire dal 2018.

Applicando a queste soglie teoriche il meccanismo di aggancio alle speranze di vita, nel 2013 i requisiti sono: **62 anni e 3 mesi per le dipendenti del settore privato** (il trimestre si aggiunge alla soglia di 62 anni fissata dalla legge, per via delle speranze di vita), **63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome**, **66 anni e 3 mesi per gli uomini** (anche qui, i 3 mesi sono l'effetto delle speranze di vita).

La legge, al riguardo, prevede una clausola di salvaguardia, secondo la quale per tutti, uomini e donne, del

settore pubblico e del privato, l'età della pensione di vecchiaia non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021, anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita.

La riforma Fornero ha abolito la pensione di anzianità, che si poteva ottenere prima di aver compiuto l'età necessaria per la pensione di vecchiaia, in quanto era subordinato solo al raggiungimento di un certo periodo minimo di anzianità contributiva.

Oggi invece è possibile andare in pensione prima dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia solo se si superano un periodo minimo di contributi versati e, comunque, con delle penalizzazioni per chi sceglie il pensionamento anticipato.

Nel 2013, per andare in pensione, a prescindere dal raggiungimento di una certa età anagrafica, è necessario possedere un'anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi per gli uomini oppure di 41 anni e 5 mesi per le donne.

La legge di riforma delle pensioni ha mantenuto un'importante deroga per le donne che potranno continuare ad andare in pensione prima purché trasformino il trattamento spettante in pensione contributiva.

Tale norma stabilisce che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è possibile



Daniela Corrà

conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Possono beneficiare della sperimentazione (INPS, msg. 12 marzo 2010, n. 7300):

1) le lavoratrici con un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quindi quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007;

2) le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.

L'Inps cita esplicitamente tra coloro che **non possono accedere** alla sperimentazione le lavoratrici in mobilità lunga e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007.

Si ritiene che non rientrano in tale disciplina anche coloro le quali abbiano diversi periodi di contribuzione maturati in gestioni previdenziali diverse, dato che con la totalizzazione ognuno di questi verrà calcolato col sistema contributivo e pertanto non si realizzano una delle due condizioni indicate.

Diverso è il caso di chi invece ha ricongiunto in un'unica gestione altri periodi pagando il relativo onere perché in questo caso con l'unificazione è possibile valutare se si tratti di un soggetto che rientri in uno dei due casi precedenti.

La scelta per il sistema di calcolo contributivo deve essere esercitata all'atto del pensionamento.

Decorrenza

L'INPS ha precisato che in questi casi devono essere applicate le finestre mobili: l'uscita con il contributivo conserva il differimento dell'accesso effettivo alla pensione (un

anno per le lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome).

Termine

Il regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l'Inps collega questa scadenza al momento del pensionamento e non a quello della maturazione del diritto. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuol dire che il diritto, con i 57 (o 58) anni e 3 mesi di età e 35 di contributi, deve essere conseguito entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome.

Opportunità dell'opzione

Oggi, dopo l'entrata in vigore della nuova riforma pensionistica, per diverse lavoratrici l'opzione per il sistema contributivo potrebbe diventare una scelta conveniente in termini di anticipo della pensione, visto l'allungamento dei tempi rispetto al passato.

Occorre però fare i conti con un importo della pensione considerevolmente più basso rispetto al calcolo misto che contiene una parte riferita al più vantaggioso sistema retributivo.

Non si può quantificare in generale: dipende dalla particolare carriera lavorativa dell'interessata. Indicativamente si può ipotizzare una riduzione media del 20 per cento, ma la situazione può essere molto diversa a seconda della "storia contributiva" della lavoratrice.

Donatella Farruggio

Previsioni del Fisco

Base astrale “Dichiarazione dei Redditi” – Anno 2013

si si addensassero; dando così il via allo spirare di un tiepido vento.

Tiberio Taverni



Le nuvole più grosse, inaspettatamente hanno incominciato a diradarsi, squarci di sereno che non hanno di certo concesso ai raggi del sole di riscaldare i contribuenti, ma per lo meno hanno evitato che la furia del maltempo facesse danni irreparabili

Il cielo improvvisamente si oscurò, all'orizzonte minacciose nuvole nere incominciarono a roteare, tutto faceva presagire ad una furiosa tempesta

La Legge di Stabilità si stava abbattendo lungo le coste popolate dai contribuenti italiani.

I lavoratori dipendenti sicuri, per l'ennesima volta, di non riuscire a sfuggire all'immane disgrazia scappavano spaventati in tutte le direzioni, senza una precisa meta.

I più quotati esperti meteo prevedevano imposizione di una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF, e, per alcune detrazioni l'inserimento di un tetto massimo di detraibilità a 3.000 euro. Ma il presagio più preoccupante era la possibile applicazione della retroattività.

Acque scroscianti dall'inevitabile e scontato effetto, quello di rovesciarsi sulle famiglie più bisognose, colpevoli solo di non avere un “capace ombrello” sotto cui ripararsi.

Una volta tanto l'incerto quadro politico è stato di aiuto. La necessità, da parte del Governo tecnico, di avere una più larga intesa sulle misure da applicare non ha permesso che questi pericolosi cumuli nuvolosi

..... le franchigie si sono dissolte, tranne quella di €. 40 introdotta per la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali (ssn rc auto)

..... la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 è stata elevata dal 36% al 50% come il relativo limite di spesa, portato a 96.000 euro. Non è più prevista la possibilità, per i contribuenti sotto i 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione in 5 o 3 quote annuali.

..... sul reddito dei fabbricati non locati non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'imposta IMU.

Per ora mettiamo nel ripostiglio gli stivali, per la prossima dichiarazione dei redditi vedremo che tempo farà !!!

Silvano Pricoco



Notizie in Box



Cassazione: lecito l'utilizzo di investigatori ...

La Corte di Cassazione con sentenza 7 agosto 2012, n. 14197 si è pronunciata ancora una volta in materia di legittimità dell'utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente. La suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda a seguito della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva essere giustificato dalla prassi secondo cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale. Tale comportamento era lesivo del rapporto fiduciario tra dipendente e società. Il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare l'operato dei dipendenti. Anche la Suprema Corte ha confermato la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività

lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi




dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione".Nello specifico la Corte spiega che il ricorso all'attività degli investigatori privati era giustificata dal fatto che non si trattava

di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa ma di atti illeciti commessi dal dipendente.

Se per un verso tale sentenza avalla la possibilità dell'utilizzo di investigatori privati, d'altro canto si limita l'utilizzo ai risultati di violazioni non inerenti la prestazione lavorativa ma dal chiaro risvolto illecito (dunque in presenza di un sospetto di avvenuta violazione di legge). Ma siccome, di tale attività investigativa se ne ha conoscenza solo in presenza di un successivo ricorso all'autorità giudiziaria (risulta chiaro che, qualora le indagini private approdassero a nulla, di esse difficilmente se ne avrebbe notizia: e tutta la documentazione raccolta sul soggetto indagato che fine fa?!?.....), ancora una volta il tanto sbandierato diritto all'inviolabilità della privacy, è ridotto nella realtà a semplice contenuto della miriade di scartoffie che sottoscriviamo con regolare cadenza ...

Paolo Puglisi

L'angolo di Pier



Le Pensioni

Musica in pillole



Jimi Hendrix : "Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli".



Neil Young : "E' meglio bruciare che spegnersi lentamente".

Elvis Presley: "Non capisco nulla di musica. Ma penso che per me non sia necessario".

Ozzy Osbourne : "A volte sono spaventato di essere Ozzy Osbourne. Ma mi sarebbe potuta andare anche peggio. Avrei potuto essere Sting".

Jim Morrison : "Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me!".

Pink Floyd : (da Eclipse from "The dark side of the moon" 1973)
"There's no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark"
"Non c'è un lato oscuro della luna, in realtà è tutta scura".



Guns n'Roses : (da November Rain from " Use your illusion I" – 1991)
"Nothing lasts forever, even cold november rain"
Niente dura per sempre, nemmeno la fredda pioggia di novembre.

Jim Morrison : "Un giorno piangevo perché non avevo le scarpe, poi vidi un uomo senza piedi e smisi di piangere".



Federazione Nazionale Assicuratori

Via V. Monti, 25 – 20123 Milano
Tel. 0248011805 – Fax 0248010357

Via Montebello, 104 – 00185 Roma
Tel. 064463055 – Fax 064462948

_____ sottoscritt _____ cognome e nome _____

nat _____ a _____ il _____

abitante a _____ Pv _____ CAP _____

in via _____ N. _____ Posta elettronica _____

dependente della COMPAGNIA _____

Interno Esterno Liv. _____ Classe _____

Chiede di essere iscritto alla FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI - F.N.A. - Via Vincenzo Monti, 25 – Milano

Spett.le DIREZIONE DELLA COMPAGNIA _____

_____ sottoscritt _____

ai sensi dell'accordo stipulato il 15 Giugno 2001, con la presente lettera chiede a Codesta On.le Direzione, di trattenere sulle sue competenze la quota associativa, nella misura dello 0,40% su ognuna delle 14 mensilità, con un importo mensile minimo non inferiore a Euro 3,62 e di effettuare il relativo versamento per suo conto, alla FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI F.N.A. e per essa al Sindacato Provinciale di _____

La presente delega potrà essere revocata con espressa dichiarazione scritta indirizzata all'Impresa e per conoscenza alla Organizzazione Sindacale interessata; gli effetti della revoca decorrono dal 31° giorno da quello della comunicazione scritta.

Il sottoscritto, pertanto, autorizza l'Impresa a trattenere in unica soluzione, il contributo, nella misura sopra indicata, riguardante il periodo di cui sopra, sia al momento della revoca sia al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

La presente vale come revoca di precedenti autorizzazioni - Mese di inizio della trattenuta _____

Data _____

_____ (firma leggibile)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del "Testo Unico sulla Privacy", Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196.

1. La normativa indicata in oggetto regola la riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi in capo a chi "tratta" informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di informare la Persona o la Società, cui i dati si riferiscono, in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni.

2. La normativa in questione intrinseca come "trattamento" dei dati le seguenti operazioni:

- Raccolta - Registrazione - Organizzazione - Conservazione - Coordinazione - Elaborazione - Modificazione - Selezione - Estensione - Raffronto - Utilizzo - Intercettazione - Blocco - Comunicazione - Diffusione - Cancellazione - Distruzione.

3. In relazione al rapporto in essere alla data odierna ed in osservanza alle disposizioni citate, La informiamo che i dati che La riguardano:

- che sono in nostro possesso e che ci sono stati da Lei forniti
- che ci verranno da Lei comunicati.

sono necessari per:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo;
- finalità amministrative e contabili;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

e, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 14 del "Testo Unico sulla Privacy", non necessitano di consenso per il loro trattamento;

I dati in questione saranno trattati:

- in supporto magazzini e cartaceo;
- da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente formati e resi edotti dei vincoli imposti dal "Testo Unico sulla Privacy";
- con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e dei soggetti interessati, ed evitare l'indebito utilizzo da parte di terzi o di personale non autorizzato, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle misure minime di sicurezza, individuate nel disciplinare tecnico (allegato B).

I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali e gestionali nell'ambito della esecuzione del rapporto associativo, verranno eventualmente comunicati a:

- Società allo scopo identificare per le operazioni di risarcimento;
- Società con le quali sono o saranno in corso comunicazioni o agevolazioni a vantaggio degli iscritti;
- Società o Enti legittimati dalle norme in vigore.

4. I dati che La riguardano sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto associativo.

5. Il trattamento dei dati prevede l'identificazione, ai sensi del "Testo Unico sulla Privacy", di alcuni soggetti cui sono attribuite specifiche responsabilità:

Titolare del trattamento è la Federazione Nazionale Assicuratori, con sede in via Vincenzo Monti 25 – 20123 Milano.

Il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente da persone appositamente incaricate e con l'osservanza delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.

6. I suoi diritti, in relazione al trattamento dei dati, sono i seguenti:

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.